

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1982

Proroga del termine fissato dall'articolo 114 della legge
1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ha stabilito che gli appartenenti alle Forze di polizia, indicati nell'articolo 16 della legge stessa, non possano iscriversi a partiti politici fino a che non intervenga una disciplina generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, che, com'è noto,

prevede la possibilità di determinare con legge limitazioni al diritto d'iscrizione ai partiti politici per alcune categorie di personale.

Lo stesso articolo 114 della citata legge n. 121 ha previsto, inoltre, che, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, senza che sia intervenuta la predetta disciplina, decada il

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richiamato divieto di iscrizione ai partiti politici.

Com'è noto, il Parlamento è tuttora impegnato nell'esame di un'apposita iniziativa legislativa, volta a dare attuazione all'articolo 98 della Costituzione, nei confronti delle quattro categorie di dipendenti statali ivi indicate.

Appare, pertanto, indispensabile — al fine di scongiurare un vuoto normativo che di fatto potrebbe pregiudicare l'esito di un dibattito su una materia così delicata — proporre, in via transitoria, la proroga di un anno del termine di cui al citato articolo 114, consentendo così il perseguimento di una meditata scelta da parte del legislatore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è prorogato di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.